



Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

ORDINANZA SINDACALE N. 8 DEL 20/08/2021

OGGETTO: STAGIONE CALCISTICA 2021/2022 STADIO COMUNALE MOCCAGATTA - DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE DI QUALSIASI GRADAZIONE E DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE ANALCOLICHE IN CONTENITORI DI VETRO E PLASTICA E LATTINE.

IL SINDACO

PREMESSO che lo stadio comunale Moccagatta ospiterà la stagione calcistica 2021/2022 delle seguenti squadre: U.S. Alessandria Calcio 1912 – Juventus U23 – Juventus femminile ed altri incontri ritenuti di particolare rilevanza;

CONSIDERATO che:

- durante gli eventi si prevede una notevole affluenza di pubblico e che l'abuso di sostanze alcoliche di qualsiasi gradazione può favorire l'insorgere di turbative alla sicurezza ed incolumità pubblica;
- L'abbandono sul suolo di contenitori di vetro, soprattutto se frantumati, costituisce un pericolo per l'incolumità pubblica ed un grave elemento di degrado;

VALUTATO che:

- per assicurare il più corretto svolgimento delle manifestazioni sportive e prevenire ogni criticità legata a possibili comportamenti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica è necessario adottare adeguate misure preventive che limitino la somministrazione e vendita di bevande alcoliche nonché la somministrazione e vendita di bevande, anche analcoliche, in contenitori di vetro, lattine e plastica in occasione degli incontri di calcio, sia all'interno dello stadio Moccagatta che nei pubblici esercizi ed esercizi commerciali ubicati nell'area circostante l'impianto sportivo;
- le misure adottate nelle scorse stagioni hanno ampiamente contribuito ad ottenere gli obiettivi previsti e a diminuire le problematiche connesse con l'abuso di sostanze alcoliche;

VISTA la nota prot. n. 27859 del 11/08/2021 della Questura di Alessandria contenente indicazioni, come per le precedenti edizioni, in termini di prevenzione e tutela di ordine e sicurezza pubblica relativamente agli orari di applicazione dei divieti di vendita e somministrazione alcolici e di somministrazione e vendita di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica o lattine, nonché in merito all'individuazione dell'area interessata dai divieti;

SENTITO il Servizio Autonomo di Polizia Locale;

TENUTO CONTO che, stante l'attuale periodo di emergenza sanitaria ed il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della diffusione del Covid-19 tali misure preventive saranno condizionate all'accessibilità del pubblico alle strutture ove si svolgono le manifestazioni;

DATO ATTO che dell'adozione della presente ordinanza viene data comunicazione al Prefetto, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

VISTI:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931 n. 773;
- il R.D. 6/5/1940 n. 635;
la legge 125 del 24/7/2008 "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";
- il Decreto del ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del Sindaco";
- la legge 17/12/2010 n. 217 "misure urgenti in materia di sicurezza";
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con legge 18/4/2017 n. 48 "disposizioni in materia di sicurezza delle città";
- il D.L. n. 113/2018 convertito con legge 132/2018;
- il D.L. n. 53/19 convertito con legge 77/19 "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica";
- la circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 18/07/2018;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- le legge n. 287 del 25/8/1991;
- la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 "Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande";
- il D.lgs 59/2010;
- il D.lgs. 114/98;
- la Legge 689 del 24/11/1981;
- l'art. 18 dello Statuto Comunale;

ORDINA

per le ragioni indicate in premessa, durante lo svolgimento delle partite del campionato di calcio 2021/2022 disputate presso lo stadio Moccagatta da: "U.S. Alessandria Calcio 1912", "Juventus U23", "Juventus Femminile" compresi tutti gli altri incontri della stagione calcistica ritenuti di particolare rilevanza e comunque fino al 31/08/2022, per un periodo tale da includere tutta la durata dell'incontro comprese tre ore prima dell'inizio e due ore dopo la conclusione dello stesso :

- 1. Il divieto di vendita, anche per asporto e somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;**
- 2. Il divieto di somministrazione e vendita, anche per asporto, di qualsiasi bevanda, anche analcolica, in contenitori di vetro, plastica o lattine, consentendone la sola miscita esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta.**

Le bottiglie di plastica potranno essere vendute solo se aperte e prive del tappo di chiusura.

I suddetti divieti riguardano i seguenti punti vendita: pubblici esercizi, esercizi commerciali alimentari autorizzati sia in sede fissa che in forma itinerante, grandi e medie strutture di vendita, distributori automatici, attività artigianali nonché spacci interni dei circoli privati ubicati all'interno o sul perimetro della zona che comprende l'interno dell'impianto sportivo e le vie circostanti l'impianto, in prossimità delle aree di parcheggio o comunque interessate dal

passaggio e movimentazione delle tifoserie verso lo stesso, così come evidenziate nella planimetria che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

La zona interessata è circoscritta dalle seguenti strade e tratti di strada:

- Viale T. Michel nel tratto compreso tra Lungo Tanaro Magenta e la rotatoria all'intersezione con Viale Milite Ignoto (incluso il chiosco bar ubicato all'interno di parco Carrà);
- Viale Milite Ignoto nel tratto compreso tra la rotatoria all'intersezione con Viale T. Michel e la rotatoria all'intersezione con Spalto Marengo;
- Via Mazzini nel tratto compreso tra via Pastrengo e la rotatoria all'intersezione con Spalto Marengo;
- Via Pastrengo;
- Largo Museo del Ferro;
- Via Sant'Ubaldo;
- l'area parcheggio adiacente il Provveditorato agli Studi (incluso l'attiguo bar all'interno del centro sportivo provinciale Rovereto) comprensiva sia del tratto di Corso Monferrato a partire dalla rotatoria di Largo Catania fino ad incrocio con Via del Castello, sia del tratto di Lungo Tanaro Solferino comprensivo del chiosco bar Cittadella;
- Parco Italia comprensivo del tratto di Lungo Tanaro Solferino;
- Lungo Tanaro Magenta fino all'incrocio con Viale T. Michel;

Fermi restando i divieti di cui ai punti 1 e 2 della presente ordinanza, agli operatori commerciali su area pubblica, sia del settore alimentare che non alimentare, è fatto divieto di posizionarsi nelle vie interdette ad occupazione suolo pubblico da parte di attività commerciali itineranti, così come evidenziate nella planimetria allegata alla presente e in particolare:

- Via Santorre di Santarosa nel tratto compreso tra Via Bellini e Via Donizetti;
- Via Giuliano Porta;
- Via Rossini nel tratto compreso tra Spalto Rovereto e Via Santorre di Santarosa;
- Spalto Rovereto nel tratto compreso tra la rotatoria di Largo Catania e l'intersezione con Via Donizetti;
- Via Bellini nel tratto compreso tra Spalto Rovereto e l'intersezione con Via Santorre di Santarosa;
- Via Bonifacio dal Pozzo;
- Via Rapisardi;

Al fine di non penalizzare eccessivamente le attività commerciali ubicate nell'area interessata dai divieti si dispongono le seguenti deroghe:

- gli esercizi abilitati ad un effettivo servizio di ristorazione (configurabili con tipologia sanitaria 3 o 4 ai sensi del D.P.G.R. n. 2/R del 3/3/2008) potranno somministrare bevande alcoliche esclusivamente ai propri avventori durante la consumazione dei pasti serviti ai tavoli, limitatamente agli orari di consuetudine riservati a tale servizio (indicativamente dalle ore 11,00 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 23,00), pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra;
- Le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi di vicinato di generi alimentari potranno derogare al divieto di vendita di bevande alcoliche e di bevande in lattine e contenitori di vetro e plastica soltanto in un contesto di spesa complessiva familiare e non singola.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale che con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito.

Le prescrizioni di cui sopra si applicano anche in caso di trasferimento a terzi dell'azienda commerciale.

L'inosservanza della presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale; In caso di recidiva verrà disposta la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line ed è immediatamente esecutivo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

DEMANDA

Al Settore Autonomo di Polizia Locale la notifica agli esercizi interessati e le verifiche di competenza.

Agli organi di Polizia il controllo circa la verifica dell'osservanza del presente provvedimento.

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 07/08/1990 n. 241, contro il presente provvedimento è proponibile ricorso ai sensi della legge 06/12/1971 n. 1034 al T.A.R. del Piemonte, entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Capo III del DPR 24/11/1971 n. 1199 entro 120 (centoventi) giorni, ovvero ricorso gerarchico al Prefetto della Provincia di Alessandria, dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco

Prof. Gianfranco Cuttica di Revigliasco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CUTTICA DI REVIGLIASCO GIANFRANCO;1;18520887